



A tutte le Aziende Clienti
Del settore paghe

OGGETTO: MODELLO 730/2013 – REDDITI 2012 ... i CONGUAGLI IN BUSTA PAGA DA LUGLIO 2013.

Un riepilogo operativo delle regole e casistiche

Come ogni anno con le prossime retribuzioni di luglio 2013 i Datori di Lavoro, in qualità di Sostituti di Imposta, avranno l'obbligo di effettuare per conto dell'Amministrazione Pubblica i conguagli a debito o credito risultanti dalla dichiarazione modello 730 che i propri dipendenti hanno eventualmente operato nei precedenti mesi.

Le operazioni verranno effettuate direttamente dal nostro Studio che ricevuto i risultati contabili telematicamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito della Delega rilasciata da ogni Cliente.

Ci fa piacere di seguito trasmettere un riepilogo delle norme che regolano tale adempimento e le casistiche che potranno riscontrarsi qualora le Aziende Clienti volessero trasmettere le informazioni ai propri dipendenti e collaboratori.

Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti.

I conguagli debbono essere eseguiti a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2013, ovvero dal primo mese utile.

Se il sostituto riceve un 730 oltre il termine utile per effettuare il conguaglio con le paghe di luglio, lo eseguirà il primo mese utile senza applicazione di interessi sulle eventuali somme a debito. In presenza di rateizzazione richiesta dal lavoratore nel 730 il sostituto ripartirà le somme a debito in un numero di rate vicino a quello scelto che consenta di terminare la rateazione con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre.

I sostituti d'imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali **risultati contabili rettificati o integrativi** pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2013.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Qualora si verifichi il **passaggio di dipendenti**, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro **senza interruzione del rapporto di lavoro**, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.



I sostituti d'imposta devono **restituire immediatamente ai Caf o ai professionisti abilitati i modelli 730-4 di persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro** e per le quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se i 730 sono pervenuti dall'Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici, sia se sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.

Anche i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono, compilando il quadro I IMU del modello 730, richiedere di utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento **dell'IMU dovuta per l'anno 2013.**

In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l'eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l'ammontare richiesto per l'effettuazione del versamento IMU.

Conseguentemente, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, cedolare secca, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a € 12,00 se:

- ▶ derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito IMU;
- ▶ risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-4 nel caso l'assistenza sia stata prestata da un Caf o da un professionista abilitato.

Nell'ipotesi di avvenuto annullamento della dichiarazione modello 730 da parte del Caf o del professionista abilitato, l'informazione viene resa al sostituto mediante un modello 730-4 listato con la dicitura "annullato". Qualora sia già stato eseguito il conguaglio, il sostituto dovrà tener conto dell'annullamento e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dello 0,40% mensile.

Anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la **suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta** a titolo di saldo, primo acconto Irpef e cedolare secca, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell'addizionale comunale e acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, colonna 7, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33% mensile.

La **rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre.**

Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

Conguagli a credito

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il **rimborso è effettuato mediante:**

- ✓ una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio,



- ✓ utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale,
- ✓ se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti **nei successivi mesi dell'anno 2013**.

Di tale evenienza il datore di lavoro deve informare il lavoratore contestualmente all'erogazione della 1^a rata di rimborso.

In presenza di una **pluralità di aventi diritto**, i rimborsi devono avere una **cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti**, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d'imposta deve **comunicare all'interessato**, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730, gli importi ai quali lo stesso ha diritto, provvedendo anche a **indicarli nella relativa certificazione (CUD)**.

Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito di **tempestiva istanza del contribuente**.

Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito sono **trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2013**.

Nel caso in cui la **retribuzione** di competenza del mese di luglio sia **insufficiente** per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta:

- ✓ dalla retribuzione erogata nel mese successivo;
- ✓ dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2013 in caso di ulteriore incapacienza.

Il **differito pagamento** comporta l'applicazione dell'**interesse** in ragione dello **0,40%** mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui si riferisce.

Se è stata chiesta la **rateizzazione**, il sostituto d'imposta:

- ✓ **calcola** l'importo delle singole **rate**, maggiorate dei relativi **interessi** dello **0,33%** mensile;
- ✓ **trattiene** gli importi mensilmente dovuti **a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio**.

Se il **conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio**, il sostituto d'imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente, fermo restando che per l'ultima rata deve essere considerato il mese di novembre.

Se la **retribuzione mensile è insufficiente** per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica:

- ✓ l'interesse dello 0,33% dovuto per la rateizzazione;
- ✓ l'interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.



Il sostituto d'imposta deve tener conto di un risultato contabile che **rettifica** un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2013, ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente (0,40%).

Dalla **retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2013** è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di **acconto** per l'Irpef e per la cedolare secca. Se tale **retribuzione è insufficiente** l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è **versato**, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando appositi codici tributo. Se **entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma** per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d'imposta deve **comunicare** al lavoratore, **entro il mese di dicembre 2013**, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730. La parte residua, maggiorata dell'**interesse** dello **0,40%** mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere **versata direttamente dal lavoratore** nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la **cessazione del rapporto** di lavoro (compresa l'ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 - giugno 2013), ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta **non effettua i conguagli a debito** e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di **momentanea assenza di retribuzione** possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di **conguaglio a credito**, il sostituto d'imposta è tenuto ad **operare i rimborsi** spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 - giugno 2013) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati

Mario Bernardo
Filippo Brenna
Nicoletta Nasazzi
Viviana Gigliotti
Chiara Valsecchi
Pamela Gobbi